



PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO DELLA VALLE DEI TEMPLI

BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA MEDIANTE RdO sul MEPA

Lavori di “accordo quadro per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria e ripristino negli immobili e nelle aree archeologiche del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi”.

– anno 2019.

CUP : D45118000480005

CIG : 7737185F08

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Denominazione ufficiale: Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento

Indirizzo postale: Via Panoramica dei templi s.n.

Città: Agrigento

Codice postale: 92100

Paese: **ITALIA**

Punti di contatto: **RUP Arch. Maria Concetta Mangiapane**

Tel 0922622638

Posta elettronica: parcovalledeitempli@pec.it

Fax 0922622438

Indirizzi internet:

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: parcodeitempli@regione.sicilia.it

Indirizzo del profilo di committente: mcmangiapane@parcovalledeitempli.it

Accesso elettronico alle informazioni: www.parcovalledeitempli.it

Tipo di amministrazione aggiudicatrice :

Autorità locale

Principali settori di attività

lavori generali delle amministrazioni pubbliche

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO

OGGETTO DELL'APPALTO – LAVORI

DESCRIZIONE :

Lavori : “Accordo quadro per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria e ripristino negli immobili e nelle aree archeologiche del Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento” .

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione

Lavori – manutenzione aree, immobili ed impianti

Luogo principale di esecuzione dei lavori: Aree ed immobili del Parco Archeologico

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro e il sistema dinamico di acquisizione

L'avviso riguarda un appalto pubblico

Breve descrizione dell'appalto

Il progetto prevede *interventi di manutenzione che formano oggetto dell'Accordo Quadro, fatte salve più precise indicazioni che, alla consegna dei lavori, verranno impartite dalla Direzione dei Lavori, contempla ogni intervento manutentivo edilizio ed impiantistico; trattasi di interventi che scaturiscono di volta in volta dalle necessità di continue riparazioni a seguito di eventi critici (guasti) e/o adeguamento legato alle esigenze operative come anche ad esigenze di adeguamento normativo e/o funzionale e di modesti interventi edilizi di qualunque tipo .*

- a) *I lavori oggetto del presente capitolato sono ascrivibili alle seguenti categorie e definiti in maniera sintetica come indicato per ciascuna di esse: Demolizioni di pareti, bagni, impianti, coperture, pavimenti e rivestimenti, intonaci, lavori di scavo per manutenzione fognatura, scavi e riporto con spianamento, compresa la rimozione e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta;*
- b) *Modesti interventi edilizi di qualunque tipo a seguito di manutenzione e/o modesti adeguamenti.*
- c) *Lavori di manutenzione e/o ripristino delle coperture a tetto, delle coibentazioni e delle impermeabilizzazioni;*
- d) *Manutenzione straordinaria di impianti idraulici e sostituzione di componenti;*
- e) *Lavori di edilizia vari;*
- f) *Manutenzione, rimozione e posa in opera di infissi di qualunque tipo, e quanto altro ricompreso dalla specifica classe;*
- g) *Lavori vari di tinteggiatura, verniciatura e opere connesse;*
- h) *Lavori di manutenzione straordinaria e ripristino impianti elettrici, comprese eventuali sostituzioni di tutti i componenti di categoria;*

- i) *Manutenzione straordinaria e ripristino di impianti sanitari ed idrotermici;*
- j) *Lavori di manutenzione straordinaria di opere in ferro o in legno, comprese opere di completamento connesse ed accessori vari;*
- k) *Manutenzioni straordinaria e ripristino di recinzioni in ferro e legno;*
- l) *Opere provvisoriale a salvaguardia della pubblica incolumità e dell'igiene;*
- m) *Prestazioni di manodopera per interventi in economia e fornitura di materiale minuto da giustificare a lista*
- n) *Lavori vari di ogni genere che dovessero necessitare per mantenere in buono stato gli immobili e l'intera area del parco.*
- o) *Opere di restauro e risanamento conservativo-*
Per quanto riguarda i lavori impiantistici , relativi a: Impianto elettrico , idrico , di riscaldamento, ecc..., essi riguarderanno la sostituzione totale , integrazione o manutenzione straordinaria di componenti al fine di rendere gli impianti perfettamente funzionanti e conformi alle norme vigenti .

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

Oggetto Principale **45453000-7 lavori di manutenzione e ripristino**

Lotti : L'appalto **NON** è suddiviso in lotti

QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

Quantitativo o entità totale: € 250.000,00 di cui € **240.500,00** per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 9.500,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva .

Lavorazioni	Categoria	Classifica	qualificazione	Importo lavori	%	prevalente o scorporabile	Sub-appaltabile
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2	I	SI	250.000,00	100	prevalente	NO

DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE

Durata in giorni: 550 giorni dalla consegna dei lavori

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

Cauzioni e garanzie richieste: L'offerta del concorrente deve essere corredata da una garanzia, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, costituita, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sotto forma di cauzione o fideiussione.

- a) La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;

- b) La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- c) La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- d) La garanzia deve avere validità almeno pari alla validità dell'offerta (giorni centottanta dalla data di presentazione dell'offerta), deve essere stipulata esclusivamente per la gara alla quale è riferita;
- e) La garanzia (cauzione o fideiussione) provvisoria, è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario, valida fino al collaudo dei lavori;
- f) Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
- g) Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti;
- h) Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- i) Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la garanzia (*fideiussione o cauzione*) deve essere intestata a tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio e firmata almeno dall'impresa designata capogruppo;
- j) L'aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- k) L'esecutore dei lavori deve prestare, altresì, la garanzia di cui all'art. 103, comma 7, del

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, con le modalità e per gli importi previsti dal Capitolato Speciale d'appalto.

Principali Modalità di Finanziamento e di Pagamento

L'intervento usufruisce di un finanziamento con bilancio del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi.

Le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Capacità tecnica :

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

Alla gara possono partecipare, salvo quanto meglio integrato e specificato nel disciplinare di gara a cui si fa espresso rinvio, le Imprese munite di attestazione di qualificazione rilasciata da un Organismo di Attestazione (SOA) di cui all'articolo 84 del D.Lgs. n. 50/2016 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare ed essere in possesso, per classifica superiore alla I, della certificazione relativa all'intero sistema di qualità rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ed alla vigente normativa nazionale rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 riportata nell'attestazione rilasciata dalla suddetta SOA.

Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri aderenti all'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si qualificano alla procedura di gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.

PROCEDURA

Tipo di procedura : PROCEDURA APERTA

Criteri di aggiudicazione: MINOR PREZZO

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 676 del 14/11/2018 e successiva determina 797 del 17/12/2018, adottata ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, sarà effettuata con il criterio del minor prezzo inferiore di quello a base di gara, determinato mediante offerta, espressa in cifre percentuali di ribasso con 4 (*quattro*) cifre decimali sull'importo complessivo a base d'asta, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto II.2.1) del presente bando di gara, con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la quarta.

L'Amministrazione appaltante si avvale della facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

In caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio.

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

CUP : D45118000480005

CIG: 7737185F08

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione :

Data : 21 gennaio 2019 Ore 10:00

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione:

lingua o lingue ufficiali dell'UE: IT

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

Giorni **180** dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte

Modalità di apertura delle offerte Data: 21/01/2019 Ore: 10.30

ALTRE INFORMAZIONI

a) L'appalto è disciplinato dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

b) Ai sensi dell'art.1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n.266 e della Delibera 22 dicembre 2015, n. 163 dell'ANAC, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 29 febbraio 2016, per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di **€ 20,00** (euro venti/00). Ai fini del versamento del suddetto contributo le imprese partecipanti devono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità disponibili al seguente indirizzo <http://www.avcp.it/riscossioni.html>.

c) Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

d) Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). E', altresì, vietato, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (*consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane*), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

E' infine vietato, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (*consorzi stabili*), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara;

e) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che, al momento di presentazione dell'offerta, non dimostrino di aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione di cui alla

lett. b);

f) Sono considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara.

g) Sono considerate inammissibili le offerte:

a) che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara;

b) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse;

d) che non hanno la qualificazione necessaria;

e) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

h) Ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;

i) Si applica l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dall'art. 6 della legge 17 dicembre 2010 n. 217, secondo cui:

“1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui con-

tratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.

6. (comma abrogato).

7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto”.

k) Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

l) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o rese con le modalità previste dall'art. 62 del D.P.R. n. 207/2010;

m) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in stati diversi dall'Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;

n) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto;

o) La contabilità dei lavori sarà effettuata:

Appalto con corrispettivo a corpo e a misura): ai sensi del titolo IX del “Regolamento”, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'articolo 43, comma 6, del suddetto “Regolamento” applicate al relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dell'importo sommario previsto dal provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva, ai sensi dell'art. 43, comma 9, del suddetto “Regolamento”; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto;

p) All'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 26-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come convertito con la legge 9 agosto 2013, n. 98, ed ai sensi dell'art. 8, comma 3-bis della Legge 27 febbraio 2015, n. 11, è dovuta la corresponsione di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale.;

q) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;

r) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia

effettuate;

s) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati direttamente dalla stazione appaltante nei casi previsti dall'art. 105, comma 13 del Decreto Legislativo 50/2016 e del D.Lgs n. 56/2017;

t) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs n. 56/2017;

u) è esclusa la competenza arbitrale;

v) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, esclusivamente nell'ambito della presente gara;

w) Responsabile del Procedimento : Arch Maria Concetta Mangiapane - tel. 0922 621638;

z) Strumenti di Tutela - ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO:
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione di Palermo;

Il termine per l'impugnazione del presente bando è fissato dagli artt. 119 e ss. del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Contestualmente alla superiore pubblicazione la Stazione appaltante da avviso ai concorrenti, mediante PEC, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi.

Agrigento lì 18/12/2018

F.to IL RUP
Arch. Maria Concetta Mangiapane

F.to Il Direttore del Parco
Giuseppe Parello

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Oggetto: ACCORDO QUADRO ANNUALE PER LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO NEGLI
IMMOBILI E NELLE AREE ARCHEOLOGICHE DEL PARCO
ARCHEOLOGICO DELLA VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO

OPERE EDILI ED AFFINI

INDICE

CAPO PRIMO

OGGETTO, IMPORTO E INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI

- Art. 1** – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
- Art. 2** – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
- Art. 3** – AMMONTARE PRESUNTO DELL'ACCORDO QUADRO
- Art. 4** – CATEGORIA DEI LAVORI
- Art. 5** – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO
- Art. 6** – STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE
- Art. 7** – GARANZIE
- Art. 8** – ALTRI DOCUMENTI
- Art. 9** – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 10** – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
- Art. 11** – POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE A CARICO DELL'APPALTATORE

CAPO SECONDO

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVI AI SINGOLI ORDINI DI LAVORO EMESSI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

- Art. 12** – MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI
- Art. 13** – TIPOLOGIA D'INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI
- Art. 14** – PENALE
- Art. 15** – CONDOTTA DEI LAVORI
- Art. 16** – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE
- Art. 17** – MISURAZIONE DEI LAVORI E PAGAMENTI
- Art. 18** – SUBAPPALTI O COTTIMI
- Art. 19** – DANNI SUBITI DALL'IMPRESA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI
- Art. 20** – OBBLIGHI DELL'IMPRESA IN MATERIA DI SICUREZZA
- Art. 21** – OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA
- Art. 22** – RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA
- Art. 23** – PREZZI CONTRATTUALI – LAVORI IMPREVISTI E NUOVI PREZZI –MATERIALI IN GENERE

CAPO TERZO

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 24** – RISPETTO AMBIENTALE
- Art. 25** – NORMATIVA ANTIMAFIA
- Art. 26** – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
- Art. 27** – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Premessa

Il Parco Archeologico di Agrigento, di seguito denominata anche “Stazione Appaltante”, al fine di garantire un adeguato sistema di interventi di manutenzione del proprio patrimonio immobiliare, intende stipulare con un unico operatore economico, un Accordo Quadro per la realizzazione di tutti i lavori di manutenzione straordinaria e ripristino che si renderanno necessari nell’arco di 550 giorni a decorrere dalla consegna successiva alla sottoscrizione dell’Accordo medesimo.

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto detta la disciplina relativa all’Accordo Quadro, con l’indicazione delle norme generali che disciplineranno il rapporto, e quella relativa alle singole Comunicazioni degli ordini di servizio di esecuzione degli interventi e/o lavori che saranno emessi dalla Direzione dei Lavori per l’affidamento di uno o più interventi di manutenzione.

CAPO PRIMO

OGGETTO, IMPORTO E INDICAZIONE DEGLI

INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Art. 1 – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

L’Accordo Quadro ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per gli interventi di manutenzione straordinaria di non particolare complessità e finalizzati al mantenimento dello stato di efficienza “degli immobili e dell’area archeologica di proprietà del Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento”.

Sono compresi nell’appalto i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare ciascun intervento, attivato previa sottoscrizione di uno specifico Ordine di Lavoro al singolo intervento, completamente compiuto secondo le prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto nonché di quelle indicate nella Documentazione Tecnica prodotta per il singolo intervento o lavoro.

L’esecuzione è sempre effettuata secondo le regole dell’arte e con riferimento alle relative norme UNI; l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi e assicurare, in ogni caso, un intervento tempestivo sui luoghi oggetto dei lavori, dovrà, inoltre, adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose relative ai fabbricati, ai locali e aree archeologiche nei quali sono previsti i lavori di cui al presente Accordo Quadro.

In particolare quando l’oggetto dei lavori è relativo: a) ad interventi all’esterno dei fabbricati e nelle aree archeologiche l’Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni a cose o persone; b) ad interventi all’interno dei locali, l’Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni alle persone o cose, ed eseguire gli stessi organizzandosi opportunamente e procurando i minori disagi possibili al personale dell’Amministrazione, al pubblico se presente ed in genere a tutti coloro che possono frequentare a vario titolo i locali e le aree oggetto dei lavori.

Gli immobili e le aree archeologiche attualmente in disponibilità al Parco Archeologico di Agrigento verranno indicati in sede di sopralluogo dai tecnici incaricati.

In ogni singolo intervento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a garantire la realizzazione degli stessi a regola d'arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 2 – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi di manutenzione che formano oggetto dell'Accordo Quadro, fatte salve più precise indicazioni che, alla consegna dei lavori, verranno impartite dalla Direzione dei Lavori, contempla ogni intervento manutentivo edilizio ed impiantistico; trattasi di interventi che scaturiscono di volta in volta dalle necessità di continue riparazioni a seguito di eventi critici (guasti) e/o adeguamento legato alle esigenze operative come anche ad esigenze di adeguamento normativo e/o funzionale e di modesti interventi edilizi di qualunque tipo .

I lavori oggetto del presente capitolato sono ascrivibili alle seguenti categorie e definiti in maniera sintetica come indicato per ciascuna di esse: Demolizioni di pareti, bagni, impianti, coperture, pavimenti e rivestimenti, intonaci, lavori di scavo per manutenzione fognatura, scavi e riporto con spianamento, compresa la rimozione e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta;

- a) Modesti interventi edilizi di qualunque tipo a seguito di manutenzione e/o modesti adeguamenti.
- b) Lavori di manutenzione e/o ripristino delle coperture a tetto, delle coibentazioni e delle impermeabilizzazioni;
- c) Manutenzione straordinaria di impianti idraulici e sostituzione di componenti;
- d) Lavori di edilizia vari;
- e) Manutenzione, rimozione e posa in opera di infissi di qualunque tipo, e quanto altro ricompreso dalla specifica classe;
- f) Lavori vari di tinteggiatura, verniciatura e opere connesse;
- g) Lavori di manutenzione straordinaria e ripristino impianti elettrici, comprese eventuali sostituzioni di tutti i componenti di categoria;
- h) Manutenzione straordinaria e ripristino di impianti sanitari ed idrotermici;
- i) Lavori di manutenzione straordinaria di opere in ferro o in legno, comprese opere di completamento connesse ed accessori vari;
- j) Manutenzioni straordinaria e ripristino di recinzioni in ferro e legno;
- k) Opere provvisoriale a salvaguardia della pubblica incolumità e dell'igiene;
- l) Prestazioni di manodopera per interventi in economia e fornitura di materiale minuto da giustificare a lista;
- m) Lavori vari di ogni genere che dovessero necessitare per mantenere in buono stato gli immobili e l'intera area del parco.
- n) Opere di restauro e risanamento conservativo-

Per quanto riguarda i lavori impiantistici , relativi a: Impianto elettrico , idrico , di riscaldamento, ecc..., essi riguarderanno la sostituzione totale , integrazione o manutenzione straordinaria di componenti al fine di rendere gli impianti perfettamente funzionanti e conformi alle norme vigenti .

Per gli interventi riguardanti gli impianti , se prevista da leggi in materia ,dovrà essere rilasciata a cura dell'impresa appaltatrice la certificazione di conformità.

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei singoli interventi che rientrano nei lavori oggetto dell'appalto verranno indicati e precisati all'atto del perfezionamento di ogni singolo Ordine di Lavoro, fatte salve precise e dettagliate indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di prevedere, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che la Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

La Stazione Appaltante, in particolare, si riserva la facoltà di estendere o diminuire l'appalto nei limiti di un quinto del prezzo di aggiudicazione e la Impresa aggiudicataria è obbligata ad evadere tale richiesta, mantenendo inalterati patti, prezzi e condizioni fissati nell'offerta.

Art. 3 – AMMONTARE PRESUNTO DELL'ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell'Art. 35, del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.e ii, l'importo massimo delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro è stato stimato in complessivi €. 250.000,00 oltre IVA come per legge e come meglio specificato nel seguente quadro economico :

QUADRO ECONOMICO				
A	Importo dei lavori			€ 250.000,00
A1	Oneri per la sicurezza		€ 9.500,00	
A.2	Importo dei lavori B.A soggetto a ribasso		€ 240.500,00	
B	Somme a disposizione Amm/ne:			
B.1	IVA	22%	€ 55.000,00	
B.2	Competenze tecniche	2%	€ 5.000,00	
B.3	Autorità di Vigilanza		€ 225,00	
			€ 60.225,00	
	Totale progetto			€ 310.225,00

Il corrispettivo sarà determinato a misura e a corpo ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera dddd) e lettera eeee) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 4 – CATEGORIA DEI LAVORI

I lavori rientrano nell'ambito della categoria **OG2** per la classifica adeguata (ai soli fini della individuazione della categoria di lavorazione).

Art. 5 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha durata di giorni **550** (cinquecentocinquanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

L'esecuzione dei lavori sarà regolata dalle disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e da quelle impartite dalla Direzione dei Lavori.

L'accordo quadro ha la durata di un anno dalla data della sua sottoscrizione con facoltà della Stazione appaltante di rinnovare di anno in anno, fino ad un massimo di ulteriori tre anni, agli stessi prezzi e alle medesime condizioni fissate nell'offerta economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara.

Art. 6 – STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (per la parte non abrogata dal D.P.R. 207/2010);
- b) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) il Prezziario Regionale per i Lavori Pubblici della Regione Siciliana pubblicato sul S.O. della G.U.R.S. n. 5 del 26 gennaio 2018;
- d) elenco prezzi ;
- e) quadro economico,

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le circolari e in generale tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

Art. 7 – GARANZIE

1. Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria denominata "garanzia provvisoria", pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Il fideiussore si impegna a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia inoltre dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia potrà essere ridotto nelle misure indicate nell'art. 93 comma 7 del Dlgs. 50/2016 ove le ditte abbiano i requisiti richiesti dallo stesso comma.

La cauzione sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

2. Garanzia definitiva

L'Appaltatore, per la stipula del contratto è obbligato a costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93 del D.lgs 50/2016, pari al 10% dell'importo delle forniture. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analogo costituisce inadempimento del garante nei confronti della Ditta per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di

interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Per quanto non espressamente indicato si richiama, sull'argomento, l'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 8 – ALTRI DOCUMENTI

L'Impresa aggiudicataria dovrà redigere e consegnare alla stazione appaltante ,prima della stipula dell'Accordo Quadro, il Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) e il Piano Operativo di Sicurezza (POS) ai sensi dell'art. 100 del Dlgs 81/08 è tenuta altresì a trasmettere:

- elenco nominativo delle persone che verranno impiegate nell'esecuzione dell'appalto;
- dichiarazione della disponibilità di un sufficiente numero di uomini e mezzi per il periodo di durata dell'appalto, con la sola eccezione dei giorni normalmente ritenuti non lavorativi;
- quanto previsto nei documenti di gara o dal contratto o successivamente richiesto dalla Stazione Appaltante.

Art. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante può risolvere il contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se sono soddisfatte una o più delle seguenti condizioni:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106 del D.Lgs 50/2016, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106 del D.Lgs 50/2016, comma 1, lettera e) del predetto articolo, è stata superata la soglia del 20% dell'importo contrattuale stabilito dalla stazione appaltante nell'art. 3 del presente C.S.d'A.; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016 .

La stazione appaltante deve risolvere il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora il responsabile dell'esecuzione del contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al periodo precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il responsabile dell'esecuzione del contratto curi la redazione dello stato di consistenza della fornitura già eseguita, l'inventario di materiali e la relativa presa in consegna.

L'incaricato alla verifica di conformità procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al d.Lgs.50/2016. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali forniture, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

Nei casi in cui la rescissione avvenga per decadenza dell'appaltatore o per grave inadempimento contrattuale in sede di liquidazione finale della fornitura riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa la fornitura ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del d.Lgs. 50/2016..

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere a tutte le incombenze necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine di giorni 30; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

Art. 10 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Accordo bonario

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell'accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Arbitrato

Ai sensi dell'art. 209 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, viene stabilito che il contratto di appalto non prevederà la clausola compromissoria, pertanto è esclusa la competenza arbitrale.

Tutte le controversie fra la Stazione Appaltante e la Impresa, tanto durante il corso dei lavori che dopo l'attestazione della regolare esecuzione degli stessi, che non siano state definite per via amministrativa, ai sensi dell'art. 240 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, saranno deferite esclusivamente all'Autorità Giurisdizionale.

Foro di esclusiva competenza, il Tribunale di Agrigento.

Art. 11 – POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE A CARICO DELL'APPALTATORE

A norma dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. Nel caso in esame il massimale sarà di euro 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00).

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

CAPO SECONDO

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVI AI SINGOLI ORDINI DI LAVORO

EMESSI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 12 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

In considerazione dell'attività della Stazione Appaltante i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso degli immobili e delle aree oggetto degli interventi.

L'Impresa dovrà, quindi, prevedere:

- particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività istituzionali;
- la possibilità che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in più fasi;
- la possibilità di dover attendere la disponibilità dei locali e/o delle aree.

L'Impresa ha l'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle attività istituzionali che si svolgono negli immobile e nelle aree interessate, ancorché ciò non risulti conveniente per l'Impresa stessa, che, in ogni caso, non avrà diritto ad alcun tipo di indennizzo.

Art. 13 – TIPOLOGIA D'INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

I lavori di manutenzione straordinaria sono raggruppati in quattro categorie d'intervento, suddivise in distinte priorità e devono essere effettuati su espresso ordine della Direzione dei Lavori secondo quanto di seguito specificato:

- **priorità "01"**: in emergenza – **lavoro immediato**: affidato tramite comunicazione verbale, telefonica o trasmessa a mezzo fax, e successivamente confermato con Comunicazioni di esecuzione degli interventi; i lavori affidati con tale modalità devono essere eseguiti immediatamente e con assoluta priorità su qualsiasi altro lavoro, in qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, ivi compreso l'orario notturno e/o quello festivo;
- **priorità "02"**: urgente – **lavoro urgente**: affidato tramite Comunicazioni di esecuzione degli interventi ed iniziato entro le 12 ore dalla data ed ora della relativa comunicazione;
- **priorità "03"**: ordinario – **lavoro ordinario**: affidato tramite Comunicazioni di esecuzione degli interventi ed iniziato entro le 48 ore dalla data ed ora della relativa comunicazione;
- **priorità "04"**: programmato – **lavoro programmato**: affidato tramite Comunicazioni di esecuzione degli interventi e individuato secondo le esigenze e le priorità stabilite dalla Stazione Appaltante che definisce, di concerto con l'Impresa, i tempi e i modi di esecuzione degli stessi.

I lavori affidati con le predette modalità saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione.

L'Impresa designa un referente tecnico al quale la Direzione dei Lavori della Stazione Appaltante potrà fare riferimento per qualsiasi necessità e in qualsiasi orario (feriale, festivo e notturno). Il referente tecnico della Impresa dovrà contattare giornalmente la Direzione dei Lavori per ricevere i relativi ordini e curare, per conto dell'Impresa, la esecuzione degli stessi.

L'Elenco Prezzi Unitari di riferimento per i lavori che rientrano nelle priorità "01" , sarà utilizzato previo un aumento percentuale delle voci economiche che lo compongono, pari al 20%.

Art. 14 – PENALE

In caso di ritardo ingiustificato del termine di inizio e/o di ultimazione di un intervento indicato nel singolo Ordine di Lavoro, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zerovirgolacinquepermille) dell'ammontare dell'importo del singolo Ordine.

Art. 15 – CONDOTTA DEI LAVORI

L'Impresa aggiudicataria dell'appalto deve organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo, per numero e qualità, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attività di manutenzione che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualità e sicurezza.

L'Impresa, inoltre, dovrà risolvere ogni problema connesso agli interventi di manutenzione in modo che la Stazione Appaltante sia sollevata da ogni relativa incombenza e responsabilità.

L'Impresa, dovrà, in particolare:

- eseguire gli interventi di manutenzione in armonia con le attività istituzionali della Stazione Appaltante;
- gestire le richieste di interventi di manutenzione, di qualunque genere (in forma scritta, telefonica, informatica od orale), con procedimenti che consentano, in qualunque momento, la loro precisa conoscenza, anche con riferimento:
 1. agli edifici, alle unità ed agli ambienti per i quali sono stati richiesti gli interventi;
 2. ai tipi e alle categorie di lavoro interessate dagli interventi;
 3. all'oggetto degli interventi;
- eseguire i lavori in funzione della sicurezza dei locali;
- elaborare la documentazione necessaria, da sottoporre all'esame della Direzione dei Lavori, per tutti gli interventi che richiedono elaborazioni procedurali o certificazioni di regolarità esecutiva;
- l'appaltatore potrà avvalersi di ditte o lavoratori autonomi in possesso dei requisiti secondo il DM 37/08 e s.m.i. e, pertanto abilitati al rilascio di idonea dichiarazione di conformità o rilasciarle esso stesso;

- curare la gestione della contabilità degli interventi eseguiti, organizzata in modo da consentire alla Direzione dei Lavori la verifica di ogni singolo intervento e la conoscenza analitica di tutti i lavori eseguiti per categorie e tipi di intervento, separati anche per impianti, edifici e ambienti, secondo le indicazioni della Stazione Appaltante.

L'Impresa, dovrà, inoltre, organizzare e gestire i lavori in modo da consentire la pronta esecuzione di tutti gli interventi necessari a garantire comfort ed igiene all'utenza.

L'Impresa dovrà, infine, organizzare un sistema di comunicazione delle richieste di intervento che (soprattutto per le urgenze) consenta il reperimento delle squadre di lavoro con immediatezza.

Art. 16 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE

Per l'espletamento di tutti i lavori di cui all'Accordo Quadro che il presente capitolato accompagna, è previsto un tempo massimo di **365 giorni** naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna principale.

Una volta ultimati i lavori che costituiscono oggetto dell'intervento di manutenzione gli stessi saranno accettati dalla Direzione dei Lavori previo accertamento sommario della loro conformità a quanto previsto nelle relative Comunicazioni di esecuzione degli interventi.

Qualora in sede di accertamento sommario si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l'Impresa è tenuta ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e la applicazione della penale prevista dall'Art. 14 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, in caso di ritardo.

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente i lavori eseguiti dalla Impresa con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario, se questo ha avuto esito positivo, ovvero entro il termine assegnato dalla Direzione Lavori, qualora si verifichi l'ipotesi contemplata dal precedente comma 2.

L'Impresa può chiedere che il verbale di consegna contenga indicazioni circa lo stato dei lavori, al fine di essere garantita dai possibili danni che potrebbero essere arrecati da terzi alle opere eventualmente già realizzate, successivamente alla loro consegna.

Art. 17 – MISURAZIONE DEI LAVORI E PAGAMENTI

Misurazioni

L'importo dei lavori effettuati e delle provviste sarà determinato a misura utilizzando il Prezziario Regionale per i Lavori Pubblici della Regione Siciliana pubblicato sul S.O. della G.U.R.S. n. 5 del 26 gennaio 2018. Qualora vengano effettuati lavori e/o provviste non contemplate nel suddetto prezziario verranno redatte, in contraddittorio con l'Appaltatore, apposite analisi dei prezzi per determinarne il costo unitario. Tali nuovi prezzi saranno sottoposti all'approvazione del RUP.

Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura saranno sottoposti alle necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario,

rettificate, saranno pagate all'esecutore, ma non iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.

Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino maggiori di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non verranno contabilizzate. Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in più ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi offerti dall'appaltatore nella lista in sede di gara.

Pagamenti

La Stazione Appaltante disporrà all'Appaltatore pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) al netto del ribasso contrattuale e dello 0,5% come ritenuta per infortuni.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato conformemente ai regolamenti, agli usi e alle consuetudini della Stazione Appaltante per quanto riguarda i servizi di contabilità e di cassa.

Al termine dell'intero periodo contrattuale sarà emesso, entro il termine perentorio di **tre mesi** decorrenti dall'Ultimazione dei lavori, il certificato di regolare esecuzione che avrà carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione.

Art. 18 – SUBAPPALTI O COTTIMI

È consentito il subappalto nella misura non superiore al 30% dell'importo della categoria prevalente subappaltabile, calcolato con riferimento al prezzo nel presente contratto d'appalto e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

L'Impresa, comunque, resterà ugualmente la sola ed unica responsabile dei lavori subappaltati.

Art. 19 – DANNI SUBITI DALL'IMPRESA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto e dal presente articolo. Si definisce "danno da forza maggiore" il danno causato da evento impreveduto, imprevedibile ed inevitabile, oltre che sproporzionato allo sforzo messo in atto dall'Appaltatore per resistere all'evento.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore potrà farne denuncia al Direttore dei Lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, pena la decadenza del diritto al risarcimento. L'Appaltatore non potrà sospendere o allentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia del danno, il Direttore dei Lavori procederà, redigendone processo verbale alla presenza dell'Appaltatore, all'accertamento dei seguenti aspetti:

- a) stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente
- b) cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore

- c) eventuale negligenza, indicandone il responsabile
 - d) osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori
 - e) eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni
- al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.

Ricevuto il processo verbale redatto dal Direttore dei Lavori, la Stazione appaltante quantifica e dispone l'indennizzo dai danni da forza maggiore in misura congrua, nel limite massimo di Euro 20.000,00.

L'indennizzo per i danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con l'esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nessun indennizzo sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. L'eventuale dissenso con la Stazione appaltante sul diritto al risarcimento per danni da forza maggiore darà il solo titolo all'Appaltatore di iscrivere riserva di contabilità, ma non lo autorizzerà ad omettere di realizzare le riparazioni necessarie alla prosecuzione dei lavori.

Mancando la misurazione, l'esecutore potrà dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

Qualora, come previsto dall'art. 165 del D.P.R. 207/2010, nell'esecuzione dei lavori avvengano sinistri a persone o danni alle proprietà di terzi, il Direttore dei Lavori compilerà apposita relazione da trasmettere senza indugio alla Stazione appaltante, indicando il fatto e le presumibili cause.

L'Appaltatore sarà tenuto ad adottare tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose. L'onere del ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, sarà a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 20 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione (ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e coordinamento allegato al progetto.

L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza, in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato.

L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazione del "Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili" D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di

Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il Piano della Sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e, in particolare, di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che dei relativi oneri non soggetti a ribasso d'asta.

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:

- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto;
- verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;
- adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
- sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci.

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvederà, inoltre, ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. a:

- segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- a proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, i quali assumono, di conseguenza:

- il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;

- l'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Art. 21 – OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, anche quelli di seguito elencati:

- la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;
- i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite; la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiainamento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;
- la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i beni di proprietà della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore. Per la custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di personale addetto con la qualifica di guardia giurata;
- la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente arredati, illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti;
- le prove sui prelievi di materiale strutturale posto in opera (es. provini di calcestruzzo, spezzoni d'acciaio), a proprie spese, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i relativi certificati;
- l'esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze e i saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore nelle modalità più adatte a garantirne l'autenticità;
- l'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica;

- la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;
- il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latitanti le opere da eseguire;
- la fornitura di acqua potabile per il cantiere;
- l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;
- la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
- l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 128/59 e s.m.i.;
- le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori;
- l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;
- il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;
- la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;
- il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della Stazione Appaltante;
- l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;
- il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
- la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;

- il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso. Entro 20 giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà;
- la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;
- la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
- La fornitura dei disegni **as built** in formato cartaceo che descrivono nel dettaglio l'opera come è stata effettivamente costruita, le eventuali modifiche progettuali apportate in corso d'opera nonché eventuali difformità fra progetto e realizzazione;
- la realizzazione, anche ripetuta, di tutte le prove idrauliche sulle condotte realizzate;
- la individuazione e regolazione di tutte le interferenze non direttamente individuabili in sede di progetto;
- la fornitura di tutti gli apprestamenti relativi alla sicurezza del cantiere per tutta la durata dei lavori, indipendentemente dalla durata degli stessi in relazione agli importi computati.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori a corpo di cui all'articolo "Forma e Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato. Detto eventuale compenso a corpo è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Art. 22 – RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

L'Impresa è responsabile, tanto verso la Stazione Appaltante quanto verso i terzi, di tutti i danni da essa causati durante l'esecuzione dei lavori.

È obbligo dell'Impresa adottare - nell'esecuzione dei lavori nonché nella condotta del cantiere - tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli utenti e di tutti gli addetti ai lavori per non causare danni a beni pubblici e privati.

L'Impresa, in caso di infortunio, si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, la Stazione Appaltante ed il suo personale, e resterà, pertanto, a carico della medesima Impresa il completo risarcimento dei danni.

L'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, e nell'espletamento dei lavori dovrà adottare i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Ogni responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, sulla Impresa medesima, restandone sollevata la Stazione Appaltante.

Tutto il personale utilizzato dovrà essere alle dipendenze e/o sotto la diretta ed esclusiva vigilanza dell'Impresa e dovrà, altresì, essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali è adibito.

Entro i 3 giorni precedenti l'inizio dell'appalto la Impresa aggiudicataria dovrà comunicare in forma scritta l'elenco nominativo del personale che sarà utilizzato negli interventi di manutenzione, compresi i soci lavoratori, se trattasi di società cooperativa, con la indicazione degli estremi, per ciascuno di essi, di un documento di riconoscimento in corso di validità legale.

L'Impresa dovrà esibire ad ogni richiesta della Stazione Appaltante il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalla vigente normativa.

Entro i 3 giorni precedenti l'avvio dell'appalto, l'Impresa deve, inoltre, provvedere a nominare il referente per la sicurezza.

Più in generale, la Impresa si obbliga ad osservare le norme in materia di sicurezza e a garantire, a proprie cura e spese, la completa sicurezza e l'incolumità del personale e di terzi e ad evitare i danni a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando la Stazione Appaltante da ogni e qualsivoglia responsabilità.

Art. 23 – PREZZI CONTRATTUALI – LAVORI IMPREVISTI E NUOVI PREZZI – MATERIALI IN GENERE

Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nel Prezziario di riferimento regionale e nelle eventuali analisi prezzi, si intende compresa e compensata ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria, provvisoria od effettiva che direttamente od indirettamente concorra all'esecuzione ed al compimento del lavoro, cui il prezzo si riferisce, sotto le condizioni stabilite dal contratto.

Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte ed a perfetta regola d'arte, secondo le modalità prescritte nel presente Capitolato Speciale d'Appalto ed in piena rispondenza allo scopo cui sono destinati, e sono comprensivi di tutti gli oneri relativi o connessi.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso offerto dall'Impresa di cui al contratto principale.

I materiali, i prodotti ed i componenti necessari alla esecuzione dei lavori, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, possono provenire dalla località che l'Impresa ritiene essere di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alla qualità, alle caratteristiche e/o siano funzionali alle prestazioni da essa richieste.

Il Direttore dei Lavori può procedere a controlli (anche parziali) su campione delle forniture oppure richiedere un attestato di conformità delle stesse alle prescrizioni richieste, rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

CAPO TERZO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 24 – RISPETTO AMBIENTALE

Al fine di ridurre i fattori di nocimento e di disturbo alla collettività, nonché eventuali danni e infortuni a persone e/o a cose, la Impresa aggiudicataria, dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) i posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi dalla eventuale caduta dei materiali in dipendenza delle attività lavorative, ai sensi dell'Art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547 ed s.m.i.;
- 2) nei lavori che possono dar luogo alla produzione di schegge o materiali contundenti, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano nelle vicinanze, ai sensi dell'Art. 9 Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164 ed s.m.i.;
- 3) nel cantiere, in corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) per la protezione in caso di caduta dei materiali dall'alto, ai sensi dell'Art. 28 Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164 ed s.m.i.;
- 4) il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto e durante i lavori di demolizione è necessario provvedere alla riduzione del sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta, ai sensi dell'Art. 74 Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164 ed s.m.i. e fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'Art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1956, n. 303 ed s.m.i.;
- 5) le manovre per il sollevamento ed il trasporto dei carichi devono essere articolate in modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i luoghi rispetto ai quali la eventuale caduta del carico può costituire pericolo, ai sensi dell'Art. 186 del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547 ed s.m.i.;
- 6) l'utilizzo di macchinari ed impianti rumorosi deve essere autorizzato, in deroga ai limiti di emissioni acustiche fissata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 1991 ed s.m.i., dalla Stazione Appaltante, sentito il parere dell'Azienda Sanitaria Locale di Agrigento;

7) i macchinari, quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, apripista e pale caricatrici, dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 28 novembre 1977, n. 577 ed s.m.i., nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n.135 ed s.m.i. e nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n. 137 ed s.m.i.;

8) i rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno essere smaltiti correttamente e nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 ed s.m.i. (non è, tra l'altro, consentito bruciare alcun materiale, quale, ad esempio, carta, legno, ecc.).

Art. 25 – NORMATIVA ANTIMAFIA

L'impresa prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n. 136/2010. In particolare, l'impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

L'impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'impresa stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

Art. 26 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto il rapporto contrattuale è assoggettato alla osservanza tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari di applicabili in materia di lavori pubblici.

Art. 27 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., si informa che i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale d'Appalto saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.

F.to Il Progettista
Maurizio Attanasio

F.to Il RUP
Maria Concetta Mangiapane

F.to Il Direttore del Parco
Giuseppe Parello

MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' E DELLA CIRCOLARE N° 593 DEL 31/01/2006 DELL' ASSESSORE REGIONALE LL.PP.

Pubblico incanto per l'affidamento dei lavori di

Importo lavori a base d'asta €.....oltre I.V.A. ed al netto degli oneri di sicurezza e degli oneri relativi alla manodopera.

Oggetto: dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità " accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'isola, l'autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006).

Con la presente dichiarazione , il sottoscritto/a, nato a il e residente a via nella qualità di. della ditta..... Iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera del Commercio di.....partecipante all'asta pubblica sopra indicata

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:

- 1) a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell'ufficio di direzione lavori alla stazione appaltante e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;
- 2) si obbliga, altresì, espressamente a inserire identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;
- 3) a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- 4) a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
- 5) si obbliga ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;

Dichiara espressamente e in modo solenne:

- 1) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti, ***o di trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale), con altri concorrenti, ma tale situazione non comporta che l'offerta sia imputabile ad un unico centro decisionale*** e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gare;
- 2) che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
- 3) che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;

4) dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicchè, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa verrà esclusa.

Timbro e firma

Firma leggibile

N.B. Si allega documento di riconoscimento

In caso di R.T.I. ecc.. la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa
In caso di Consorzio, la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta anche dalla ditta designata.



Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento

DISCIPLINARE DI GARA

Lavori di “accordo quadro per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria e ripristino negli immobili e nelle aree archeologiche del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi”. Mediante RdO sul MEPA.

– anno 2019.

CUP : D45118000480005

CIG: 7737185F08

1 - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

L'offerta e la domanda di partecipazione complete della documentazione, **pena l'esclusione dalla gara**, devono pervenire, entro il termine indicato nel bando di gara.

“A - Documentazione” e “B - Offerta economica”.

Nella Sezione “A” devono essere contenuti, **a pena di esclusione**, fatto salvo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i seguenti documenti:

1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo lo stesso dovrà indicare, a pena di esclusione, le categorie e le percentuali di lavoro che ogni associato intende assumere;

Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete**:

- a) se la rete è dotata di un **organo comune** con potere di rappresentanza e di **soggettività giuridica**, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del D.L.n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un **organo comune** con potere di rappresentanza ma è **priva di soggettività giuridica** ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) se la rete è dotata di un **organo comune** privo del potere di rappresentanza o **se la rete è sprovvista di organo comune**, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione o l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (**in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi**), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

2) **“PASSOE”** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità e relativa ricevuta del versamento ANAC;

3) dichiarazione di essere in possesso di attestazione o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (possibilmente allegare copia fotostatica della/e attestazione/i), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al "Regolamento", regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere ed essere in possesso, con esclusione delle classifiche I e II, della certificazione relativa all'intero sistema di qualità, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000, riportata nell'attestazione rilasciata dalla suddetta SOA, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 63 del "Regolamento";

3 bis) Ai soli fini dei benefici di cui all'art. 93, comma 7 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. (non a pena di esclusione):

a) dichiarazione di essere in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

b) dichiarazione di essere in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

c) dichiarazione di essere un operatore economico che sviluppa un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

4) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza e resa a pena di esclusione in un unico documento, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:

4.A DICHIARA, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. e, precisamente:

1) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- 2) la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
 - 3) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
 - 4) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice degli appalti;
 - 5) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del codice degli appalti;
 - 6) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la integrità o affidabilità del concorrente;
 - 7) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
 - 8) di non determinare una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67, non risolvibile con misure meno intrusive;
 - 9) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - 10) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
 - 11) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
 - 12) di possedere la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - 13) di non essere incorso nell'omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all'autorità giudiziaria rispetto a procedimenti per cui vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio nell'anno antecedente la pubblicazione del bando;

OVVERO

di essere incorso nell'omessa denuncia in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all'autorità giudiziaria, sussistendo i casi previsti dall'art. 4, comma 1, legge n. 689/1981 (cause di esclusione della responsabilità);

- 14) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dovranno essere rese anche dai seguenti soggetti:

1 ditte individuali:

- per titolare e per tutti i direttori tecnici;

2 società commerciali, cooperative e loro consorzi:

- per tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice;
- per tutti i componenti delle società in nome collettivo;
- per tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, compresi i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza; per il socio unico persona fisica, per il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, nel caso di società di qualunque altro tipo;
- per tutti i direttori tecnici delle società di qualunque tipo.

3 dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

In caso di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, le dichiarazioni potranno essere rese anche dal soggetto (legale rappresentante o procuratore) che rende le dichiarazioni ex art. 80 relativamente all'impresa.

4.B DICHIARA i nominativi, le date di nascita e di residenza, di titolari, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nonché i nominativi dei soci in caso di s.n.c., dei soci accomandatari in caso di s.a.s., degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e socio unico o socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci per tutte gli altri tipi di società; nonché i nominativi, le date di nascita e di residenza, di chi rivestiva le suddette cariche, cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Ove non vi siano soggetti cessati la dichiarazione va resa, anche se negativa, con la seguente dicitura: "*non ci sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara*";

4.C DICHIARA se nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara l'impresa concorrente è stata interessata o meno da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa ed, in caso positivo, indica denominazione, ragione sociale, Partita IVA e sede; nonché i nominativi, le date di nascita, la residenza degli eventuali titolare e direttore tecnico (se si tratta di impresa individuale); dei soci e del direttore tecnico (se si tratta di società in nome collettivo); del socio accomandatario e del direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita semplice); degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio) delle società cedenti.

La dichiarazione va resa anche se negativa, con la seguente dicitura: "*non è stata interessata da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara*";

- 4.D (Caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione europea o firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016):** attesta di possedere tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi;
- 4.E** Nell'ipotesi di cui al punto **4.A, punto 14)**, elenca le imprese (denominazione, Partita IVA, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato;
- 4.F** dichiara di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti (art.48, comma 7, decreto legislativo n.50/2016).**(La presente dichiarazione va resa da tutte le imprese partecipanti alla gara in qualsiasi forma);**
- 4.G** indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge intende, ai sensi dell'articolo 105 del "Codice", eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni. La mancata dichiarazione delle lavorazioni da subappaltare o concedere a cottimo perché sprovvisto delle specifiche qualificazioni comporta l'esclusione dalla gara;
- 4.H (Caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 1, lettere b) e c) del "D.Lgs. n. 50/2016"):** indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati; I consorzi di cui all'articolo 45, comma 1, lettera c) del "D.Lgs. n. 50/2016", in mancanza di designazione, eseguono i lavori con la propria struttura;

*(Caso di raggruppamento o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico **non ancora costituito**):*

- 4.I** indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- 4.L** assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico);
- 4.M** dichiara se intende avvalersi di noli a freddo: la mancata presentazione di tale dichiarazione non comporta esclusione ma costituisce motivo di diniego dell'autorizzazione di avvalersi di noli a freddo;
- 4.N** dichiara, ai sensi dell'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'amministrazione committente (compresi i soggetti di cui all'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013) che hanno cessato il rapporto di lavoro da meno di tre anni, i quali, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.

4.O indica il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica e/o Pec al quale vanno inviate, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, eventuali richieste integrative e/o comunicazioni;

Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.

*(Caso di raggruppamento o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico **già costituito**):*

5) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico);

6) (caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete):

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009:

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (*in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati*);

3. dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009:

-copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, **recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente;

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, **il mandato nel contratto di rete** non può ritenersi sufficiente, e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato **nella forma della scrittura privata autenticata**, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

OVVERO

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti :

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il **mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente;

ovvero

2. copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

c) la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art.92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata

ai sensi dell'art. 24 del CAD, **il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata**, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

7) cauzione provvisoria nella misura e nei modi previsti dall'articolo 93 del "D.Lgs n. 50/2016";

8) documentazione comprovante l'avvenuto versamento del contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi dell'art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della Delibera 22 dicembre 2015, n. 163 dell'ANAC, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 29 febbraio 2016, sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- *online* mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente dovrà allegare la stampa della ricevuta di pagamento, disponibile all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on-line sul "Servizio di Riscossione";
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "RICERCA PUNTI VENDITA" cliccare su "RICERCA PUNTI VENDITA LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI"; cercare nella tendina "Tipologia di Servizio" "contributo AVCP". A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente dovrà allegare lo scontrino rilasciato dal punto vendita.

9) Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità secondo lo schema di cui al modello allegato al presente bando;

9bis) Dichiarazione resa ai sensi del Patto di integrità negli affidamenti, secondo lo schema di cui al modello allegato al presente bando;

10) Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 circa le posizioni INPS, INAIL e CASSA EDILE possedute dal concorrente;

11) *Dichiarazione, rilasciata dal concorrente, che attesti la conoscenza dell'area e degli immobili del Parco.*

Le dichiarazioni di cui ai punti 3), 4), 9), 9bis), 10), 11) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte o sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio o il GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico).

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

Le documentazioni di cui ai punti 7) e 8) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 3 bis), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 9bis) 10) e 11), devono contenere quanto previsto nei predetti punti.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In tal caso verrà assegnato al concorrente un termine, *non superiore a dieci giorni*, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. **Costituiscono irregolarità essenziali non**

sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

I concorrenti, al fine di agevolare le operazioni di gara, sono invitati ad utilizzare i modelli di istanza e dichiarazione predisposti dalla stazione appaltante e disponibili sul sito internet www.parcovalledeitempli.it

Nella Sezione “B” devono essere contenuti, a pena di esclusione:

Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente:

- L'indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza previsti nel progetto.
- Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.lvo. 50/2016 e s.m.i., l'offerta dovrà indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel caso in cui il documento di cui sopra sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

2 - Procedura di aggiudicazione

La Commissione di gara, il giorno fissato al punto **IV.3.7** del bando per l'apertura delle offerte, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, al fine dell'individuazione del metodo da usare per la determinazione della soglia di anomalia delle offerte, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, procede preliminarmente ad effettuare il sorteggio di uno dei seguenti metodi:

- a)** media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
- b)** media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, arrotondato all'unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
- c)** media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 15 per cento;
- d)** media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 10 per cento;
- e)** media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.

Nel caso in cui risultasse estratto il metodo di cui alla lettera e) dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la Commissione procederà anche all'ulteriore sorteggio secondo le modalità disposte dalla norma citata.

La Commissione di gara, procede, nella stessa seduta, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, a:

- a)** verificare la regolarità della documentazione contenuta nella Sezione “Amministrativa”, e ad escludere dalla gara i concorrenti che incorrano nelle cause di esclusione previste dal disciplinare di gara, previa richiesta di regolarizzazione (ad esclusione delle irregolarità non sanabili), secondo quanto previsto dall'art. 83 comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

b) verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorzio ed il consorziato dalla gara;

c) verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara.

La Commissione di Gara procede poi, nella stessa seduta o in un eventuale successiva seduta pubblica all’apertura delle Sezione “B - Offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed alla verifica della documentazione presentata in conformità a quanto previsto nel presente disciplinare, alla lettura dei prezzi offerti e dei relativi ribassi.

Qualora la Commissione di Gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione;

La Commissione di Gara determina quindi la graduatoria per l’aggiudicazione, prendendo in considerazione solo le offerte presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara, e procede poi, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte in base al metodo estratto mediante sorteggio dalla stessa Commissione.

La Commissione di Gara procede alla esclusione delle offerte che risultano pari o superiori alla soglia di anomalia, e procede quindi all’individuazione dell’aggiudicatario dell’appalto tenuto conto dell’offerta che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia sopra individuata, ed all’individuazione del concorrente collocatosi al secondo posto in graduatoria; in caso di offerte uguali, per l’individuazione sia del primo che del secondo, si procederà immediatamente al sorteggio.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara.

CLAUSOLE DI AUTOTUTELA

(Circolare Ass. Reg. LLPP n°593 del 31/01/2006 – GURS n°8/2006)

Qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara ed attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, una situazione di collegamento sostanziale in violazione delle clausole di legalità, le imprese verranno escluse con la sanzione accessoria del divieto di partecipazione per un anno alle gare d’appalto bandite in ambito regionale.

Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate ecc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell’Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. L’Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione.

Decorso il suddetto termine di 10 giorni la commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell’Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione dell’appalto, sia preventivamente all’autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del prefetto ai sensi dell’art. 83 del DLVO. 159/2011. Qualora il prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 87 del DLVO. 159/2011, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all’esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.

Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dal DLVO. 159/2011.

Agrigento lì 18/12/2018

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
Maria Concetta Mangiapane

F.to Il Direttore del Parco
Giuseppe Parello

PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO DELLA VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO

**ACCORDO QUADRO ANNUALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
RIPRISTINO NEGLI IMMOBILI E NELLE AREE ARCHEOLOGICHE DEL PARCO
ARCHEOLOGICO DELLA VALLE DEI TEMPLI
AGRIGENTO
Anno 2019**

RELAZIONE TECNICA

PREMESSA

Con Disposizione del direttore n. 3553 di rub. del 26/09/2018 , per i lavori di cui in oggetto, è stato nominato il Responsabile unico del procedimento, che a sua volta ha nominato con nota n. 3578 di rub. del 28/09/2018 il progettista come di seguito specificato:

• Responsabile Unico del Procedimento	Maria Concetta Mangiapane
• Progettisti e Direttore dei Lavori	Attanasio Maurizio

tecnici in servizio presso l'ufficio tecnico di questa Amministrazione, in possesso dell'esperienza e dei titoli professionali in rapporto all'incarico conferito, necessari per l'esecuzione della progettazione.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE:

Il Parco Archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento occupa un'area di circa 1.800 ettari, all'interno della quale sono dislocati numerosi immobili destinati alla propria attività istituzionale. Sia l'area archeologica che gli immobili sono giornalmente frequentati da turisti, utenti e personale pertanto, al fine di evitare disservizi di qualsiasi natura (igienico-sanitari, sicurezza

etc.) è necessario avere a disposizione un operatore unico che possa intervenire prontamente su tutta l'area e su tutti gli immobili indipendentemente dalla tipologia di lavoro .

Gli interventi cui si riferisce il presente Accordo Quadro potranno interessare, quindi, qualsiasi tipologia di lavoro presente nel vigente prezzario della Regione Siciliana ed inerente la manutenzione straordinaria di aree, di edifici, di attrezzature, di impianti relativi a proprietà immobiliari di competenza, del Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento.

Questi lavori, potranno richiedere l'opera di maestranze specializzate di qualsiasi tipo, quali a titolo esemplificativo: muratori, pittori, elettricisti, fabbri, vetrai, falegnami, idraulici, restauratori eccetera.

La manutenzione straordinaria comprende anche tutti gli interventi necessari per integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, nonché ogni elemento facente parte integrante delle unità immobiliare e delle aree esterne.

Gli interventi di manutenzione che formano oggetto dell'Accordo Quadro possono essere in maniera non esaustiva ma indicativa , sinteticamente così riassunti, fatte salve più precise indicazioni che, verranno impartite dalla relativa Direzione dei Lavori:

- 1) Lavori edili di qualsiasi natura ,finalizzati al ripristino della funzionalità e usabilità di manufatti edilizi ;
- 2) Lavori di falegnameria;
- 3) Lavori di sistemazione infissi interni – esterni, vetrate di alluminio anodizzato e similari;
- 4) Lavori di impiantistica – Impianto elettrico , idrico sanitario, impianto di riscaldamento, etc... ;
- 5) Lavori di sistemazione e revisione infissi in ferro e similari;
- 6) Lavori di edilizia in genere;
- 7) Pronto intervento, intesi quali opere provvisoriale finalizzate ad eliminare situazioni di pericolo e/o di mancata sicurezza.

LAVORAZIONI

- a) *Demolizioni di pareti, bagni, impianti, coperture, pavimenti e rivestimenti, intonaci, lavori di scavo per manutenzione fognatura, scavi e riporto con spianamento, compresa la rimozione e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta;*
- b) *Modesti interventi edilizi di qualunque tipo a seguito di manutenzione e/o modesti adeguamenti.*
- c) *Lavori di manutenzione e/o ripristino delle coperture a tetto, delle coibentazioni e delle impermeabilizzazioni;*

- d) *Manutenzione straordinaria di impianti idraulici e sostituzione di componenti;*
- e) *Lavori di edilizia vari;*
- f) *Manutenzione, rimozione e posa in opera di infissi di qualunque tipo, e quanto altro ricompreso dalla specifica classe;*
- g) *Lavori vari di tinteggiatura, verniciatura e opere connesse;*
- h) *Lavori di manutenzione straordinaria e ripristino impianti elettrici, comprese eventuali sostituzioni di tutti i componenti di categoria;*
- i) *Manutenzione straordinaria e ripristino di impianti sanitari ed idrotermici;*
- j) *Lavori di manutenzione straordinaria di opere in ferro o in legno, comprese opere di completamento connesse ed accessori vari;*
- k) *Manutenzioni straordinaria e ripristino di recinzioni in ferro e legno;*
- l) *Opere provvisoriale a salvaguardia della pubblica incolumità;*
- m) *Prestazioni di manodopera per interventi in economia e fornitura di materiale minuto da giustificare a lista;*
- n) *Lavori vari di ogni genere che dovessero necessitare per mantenere in buono stato gli immobili e l'intera area del parco;*
- o) *Opere di restauro e risanamento conservativo-*

Lavori di pronto intervento:

- Opere provvisoriale a salvaguardia della pubblica incolumità e dell'igiene

Per quanto riguarda i lavori impiantistici, relativi a: Impianto elettrico, idrico, di riscaldamento, etc..., essi riguarderanno la sostituzione, integrazione e riparazione o manutenzione di componenti al fine di rendere gli impianti perfettamente funzionanti e conformi alle norme vigenti . Per gli interventi riguardanti gli impianti, se prevista da leggi in materia, dovrà essere rilasciata a cura dell'impresa appaltatrice la certificazione di conformità .

Qualora le voci di lavori da compiersi non siano contemplate nel prezzario regionale per i lavori pubblici, vigente al momento dell'aggiudicazione, e/o nell'elenco prezzi facente parte del presente appalto, si procederà alla formazione di un nuovo prezzo di analisi.

Importo del progetto

QUADRO ECONOMICO				
A	Importo dei lavori			€ 250.000,00
A1	Oneri della sicurezza		€ 9.500,00	
A3	Importo dei lavori a Base d'asta soggetto a ribasso		€ 240.500,00	
B	Somme a disposizione Amm/ne:			
B.1	IVA	22%	€ 55.000,00	
B.2	Competenze tecniche	2%	€ 5.000,00	
B.3	Spese autorità di vigilanza		€ 225,00	
				€ 60.225,00
				€ 310.225,00

La durata dell'Accordo Quadro ha durata di giorni 550 (cinquecentocinquanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

L'esecuzione dei lavori sarà regolata dalle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e da quelle impartite dalla Direzione dei Lavori.

I prezzi applicati sono quelli previsti dal Prezziario Regionale per i Lavori Pubblici della Regione Siciliana pubblicato sul S.O. della G.U.R.S. n. 05 del 26 gennaio 2018 e per le categorie di lavoro non comprese in detto prezziario sono state redatte le relative analisi.

Agrigento, lì 18/12/2018

Il Progettista
Maurizio Attanasio

Il RUP
Maria Concetta Mangiapane

Il Direttore del Parco
Giuseppe Parello

PATTO DI INTEGRITA'

Relativo all'affidamento

di.....

tra

R E G I O N E S I C I L I A N A

Staz. App. Uff.....

e

Denominazione Operatore Economico.....

Rappresentante Legale

Sede Legale

Cod. fisc./P. I.V.A.

PREMESSA

VISTO l'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) il quale dispone che <<le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere d'invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara>>;

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 72/2013, che al punto 3.1.13 ha precisato che <<Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art.1, comma 17, della legge n.190/2012, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere d'invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto>>;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n.62 con il quale è stato emanato il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

VISTO il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2013/2016 della Regione Siciliana, adottato con Decreto del Presidente della Regione n. 510 del 28 gennaio 2014 e l'aggiornamento 2015/2017, adottato con Decreto del Presidente della Regione n. 216 del 27 gennaio 2015 ed in particolare il § 4.11 "Patti di integrità negli affidamenti", pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale all'indirizzo web http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/PIR_Altricontenuti/PIR_Corruzione/PIR_Pianoprevenzionecorruzione

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2010, n. 10, adottato unitamente al P.T.P.C. 2013/2016 con Decreto del Presidente della Regione n.510 del 28 gennaio 2014, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale all'indirizzo web

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/PIR_Disposizioni generali/PIR_Atti generali/PIR_Codicedisciplinareedicondotta

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

“Obblighi delle parti”

Il presente patto di integrità stabilisce la formale obbligazione del sottoscrittore che, ai fini dell'affidamento dell'appalto in oggetto, si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
 - a segnalare all'Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'appalto in oggetto;
 - a dichiarare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento formale o sostanziale con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura di appalto;
 - ad informare tutto il personale di cui si avvale del presente patto di integrità e degli obblighi in esso convenuti;
 - a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
 - a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene all'oggetto dell'appalto;
 - a dichiarare, ai fini dell'applicazione dell'art.53, comma 16 ter, del decreto legislativo n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il sottoscrittore dichiara altresì di essere consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, determinerà la nullità del contratto e il divieto di contrarre con l'Amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo (direttiva del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza prot.n.57509 del 29.4.2014);
 - a dichiarare, ai fini dell'applicazione dell'art.1, comma 9, lettera e), dell'art.1 della legge n.190/2012, di non trovarsi in rapporti di coniugio, parentela o affinità, né lui né i propri dipendenti, con i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento (direttiva del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza prot.n.133740 del 24.10.2014).
- L'Amministrazione si obbliga a far rispettare ai propri dipendenti e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo i principi di trasparenza e integrità, già disciplinati dal Codice di comportamento, nonché le misure di prevenzione della corruzione previste nel P.T.P.C. e gli obblighi di pubblicazione dei documenti, atti e informazioni afferenti la procedura in oggetto inseriti nel P.T.T.I.

Articolo 2

“Sanzioni applicabili”

Il sottoscrittore, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del presente patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di affidamento;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione di cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto;
- esclusione, per i tre anni successivi, dalla partecipazione a procedure di affidamento di lavori e di acquisizione di beni e servizi indette dall'Amministrazione;
- responsabilità per danno arrecato all'Amministrazione o ad altri operatori economici.

Articolo 3

“Efficacia del patto d'integrità”

Il contenuto del patto di integrità e le relative sanzioni resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto.

Il presente patto dovrà essere richiamato dal contratto, onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Articolo 4

“Esclusione dalla procedura”

La mancata consegna del patto d'integrità debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla procedura d'appalto.

Articolo 5

“Autorità competente in caso di controversie”

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del patto d'integrità fra Amministrazione/ Stazione appaltante e gli operatori economici e tra gli stessi sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data

Per Accettazione
Il Legale rappresentante

.....

Il sottoscrittore dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente la premessa e le clausole di cui agli artt. nn. 1 - Obblighi delle parti -, 2 - Sanzioni applicabili -, 3 - Efficacia del Patto d'Integrità -, 4 - Esclusione dalla procedura -, 5 - Autorità competente in caso di controversie -.

Luogo e data

Il Legale rappresentante

.....